

Demansionamento e risarcimento del danno

<http://www.ascombusto.com/rivista/62004/legale.htm>

Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 2354 del 07 febbraio 2004

Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma alcuni principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, a due lavoratori con mansioni di Rzo (Responsabile di zona ospedaliero) e qualifica di quadro, venivano assegnate differenti mansioni di informatore scientifico del farmaco (Isf) ritenendo i nuovi compiti assegnati di livello inferiore a quelli fino a quel momento svolti, si rivolgevano al Tribunale, che riconfermava le mansioni originarie, ex art. 2103 c.c., e condannava il datore al risarcimento del danno, quantificato dal Giudice di primo grado nel 10% della retribuzione per ogni mese di dequalificazione.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso in appello, sostenendo che in realtà l'originario inquadramento contrattuale comprendeva lo svolgimento dell'attività (superiore) di informatore scientifico, rispetto alla quale i Rzo svolgevano un'attività più commerciale, di supporto alle vendite, per cui il ritorno a svolgere la sola informazione scientifica non realizzava una dequalificazione. Inoltre la società sosteneva che il mutamento di mansioni era stato reso necessario dal nuovo assetto aziendale, che prevedeva la soppressione delle due posizioni in precedenza rivestite e l'impossibilità di trovarne altre del tutto equivalenti.

La Corte d'Appello rilevava che i Rzo erano assegnatari di un proprio budget a fini promozionali, il che li avrebbe posti in una situazione di responsabilità, confermata dal fatto che gli stessi rivestivano la posizione di quadro a differenza degli altri informatori. Rilevava inoltre la Corte che la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare la consensualità del demansionamento e cioè che i dipendenti vi avessero aderito per evitare il licenziamento; non essendovi tuttavia la prova di un tale accordo il demansionamento risultava un'iniziativa unilaterale del datore, la quale realizzava così una dequalificazione professionale non consentita, e in contrasto con l'art. 2103 c.c.

Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato il principio secondo il quale la valutazione complessiva dell'insieme delle mansioni dei Rzo, basata anche sulla loro collocazione nella scala valutativa del contratto collettivo, spetta al giudice di merito, in quanto accertamento di fatto non censurabile in Cassazione. Ha ricordato altresì che la giurisprudenza della stessa Corte ammette la modifica "in pejus" delle mansioni del lavoratore per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione, ma solo con il consenso del dipendente.(Cass. n. 11727/1999).

Infine la Suprema Corte ha riaffermato il principio enunciato già in sede di appello, secondo cui la valutazione dell'inadempimento è compito del giudice di merito, il quale può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa (Cass. n. 13580/2001, n. 11727/1999, n. 13299/1992).